

TRIBUNALE DI NOLA
Seconda Sezione Civile
Decreto 7 novembre 2023

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla curatela che non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. La ricorrente presentava domanda di ammissione al passivo, chiedendo l'ammissione al passivo della somma di Euro 640.958,24, di cui Euro 591.497,43 in privilegio ed Euro 49.460,81 in chirografo. In particolare, chiedeva l'ammissione di Euro 589.655,20 quale somma iscritta a ruolo, di Euro 13.495,85 per interessi di mora alla data del fallimento, di Euro 36.065,10 per accessori di legge (aggio ex art. 17, co. 1, D.Lgs. n. 112 del 1999), di Euro 1.706,81 per spese ex art. 17, co. 6, D.Lgs. n. 112 del 1999 e di Euro 35,28 per diritti ex art. 17, co. 7 ter, D.Lgs. n. 112 del 1999.

Il curatore proponeva l'ammissione parziale del credito. In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, il curatore proponeva la non ammissione dell'importo portato dalla cartella di pagamento n. (...) (rectius (...)) e dell'importo portato dalla cartella n. (...) (rectius (...)) "mancando la prova dell'invio della raccomandata informativa per il perfezionamento della notifica" (si veda verbale di esame dello stato passivo del 15/09/2022 in atti).

Il giudice delegato ammetteva il credito come da proposta del curatore e pertanto non ammetteva gli importi portati dalle due cartelle di pagamento summenzionate.

Avverso tale decisione ha proposto opposizione la ricorrente, deducendo che, diversamente da quanto ritenuto in sede di esame dello stato passivo dal giudice delegato, le notifiche erano da ritenersi "formalmente corrette, in quanto sono state notificate nella sede della società, e consegnate alla persona addetta al ritiro atti" (ricorso, pag. 6), non prevedendosi in tal caso alcun invio di ulteriore raccomandata informativa. La ricorrente deduceva, inoltre, richiamando numerosi precedenti di legittimità (Cass. S.U. 33408/2021, Cass. 14693/2017, Cass. 18531/2020; Cass. 26896/2020), che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti di natura tributaria o previdenziale, era sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo e non occorre la notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito. Tanto premesso, l'opponente chiedeva al Tribunale l'ammissione al passivo degli importi portati dalle due cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, ovverosia dell'importo di Euro 3.277,05 in chirografo e di Euro 45.721,67 in privilegio 18 grado, in virtù della cartella n. (...), e dell'importo di Euro 478,54 in chirografo, di Euro 21.471,59 in privilegio 18 grado e di Euro 15.468,57 in privilegio 19 grado, in virtù della cartella (...).

Il primo motivo di opposizione non può essere accolto.

Infatti, l'art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che il procedimento notificatorio "degli avvisi e degli altri atti" da notificare al contribuente è governato dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., sebbene con talune modifiche, e, in particolare, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, "il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto



stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".

Pertanto, qualora l'atto tributario/esattivo sia consegnato a persona diversa dal destinatario, il messo deve inoltrare formale "notizia dell'avvenuta notificazione", mediante "lettera raccomandata" al contribuente interessato.

In mancanza di prova dell'invio e della ricezione di tale raccomandata, la notifica è da ritenersi nulla.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che "In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte" (Cass. 2868/2017).

Più di recente, il Supremo Consesso della Giustizia Civile ha ribadito che "... questa Corte ha di recente ricordato che l'art.60 D.P.R. n. 600 del 1973, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso - cfr.Cass.n.2868/2017-. Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata, poi espressamente ritenendo che '... Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4) e n. 3 del 2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 26, u.c. e art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014'- cfr. Cass. n. 2868/2017-" (Cass. 17235/2018, sottolineatura aggiunta).

Nel caso di specie la prima cartella è stata consegnata in data 31/05/2014, in assenza del destinatario, alla sig.ra N.M.L., qualificatasi come collaboratrice, ma non vi è prova della spedizione e della ricezione della raccomandata al destinatario (si veda pag. 12 della domanda di ammissione). La seconda cartella è stata consegnata in data



30/10/2018, in assenza del destinatario, al sig. M.E., qualificatosi come addetto al ritiro atti, ma non vi è prova della spedizione e della ricezione della raccomandata al destinatario (si veda pag. 28 della domanda di ammissione).

Ne deriva che la notifica deve ritenersi nulla e il motivo di opposizione deve essere rigettato.

Passando all'esame del secondo motivo di opposizione, si osserva che l'orientamento di legittimità richiamato da parte opponente, secondo il quale, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti di natura tributaria o previdenziale, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo e non occorre la notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, è da ritenersi superato, con riguardo ai debiti tributari, dal più recente orientamento della Suprema Corte, secondo il quale "Ai fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall'agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento" (Cass. 31560/2022).

Infatti, siccome l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili solo a determinate condizioni, in virtù del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. n. 215 del 2021 ("L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione") - norma che si applica anche ai processi in corso (si veda Cass. SU 26283/2022)-, il ruolo e l'estratto di ruolo non possono più essere sufficienti per l'ammissione al passivo del credito tributario.

Non è infatti possibile ammettere al passivo un credito erariale sulla base di un titolo non impugnabile (nel caso di specie l'estratto di ruolo) in quanto, diversamente opinando, sarebbe preclusa al curatore e/o al debitore fallito qualsiasi possibilità di contestare la fondatezza della pretesa tributaria. Al riguardo, va ricordato che le contestazioni relative a pretese non tributarie (specialmente di natura previdenziale) possono essere proposte in sede di esame dello stato passivo e possono essere decise dal giudice delegato o dal Collegio in sede di impugnazione. Nessuna lesione del diritto di difesa si verifica in tal caso.

Invece, in caso di pretese di natura tributaria, occorre effettuare una distinzione. Ove in sede di esame dello stato passivo vengano sollevate contestazioni e, in particolare, siano fatti valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi, quali la prescrizione, l'intervenuto pagamento, la compensazione, maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, tali fatti possono essere conosciuti e oggetto di decisione del giudice delegato e del Tribunale. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, secondo la quale



"L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo" (Cass. 34447/2019). Viceversa, nel caso in cui in sede di esame dello stato passivo siano fatti valere fatti impeditivi, modificati o estintivi maturati precedentemente alla notifica della cartella di pagamento (come la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento), occorre procedere con l'ammissione con riserva ex art. 88 D.P.R. n. 602 del 1973, per consentire la proposizione del giudizio tributario, in quanto il giudice delegato e il Tribunale ordinario non hanno giurisdizione in tali controversie che riguardano le imposte e le tasse di qualsiasi genere. Tuttavia, in mancanza di notificazione della cartella di pagamento, tale ammissione con riserva non avrebbe alcun senso in quanto il curatore non potrebbe avviare un contenzioso tributario e non potrebbe in nessun modo far valere l'infondatezza della pretesa tributaria. Ne deriva che ai fini dell'ammissione al passivo delle pretese di natura tributaria occorre la notifica della relativa cartella di pagamento.

Per i motivi esposti, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.

Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione allo stato passivo avanzata da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE nei confronti della CURATELA DEL FALLIMENTO ASSOCIAZIONE (...) O. - IMPRESA SOCIALE - (54/2021 R.F.), ogni altra domanda, eccezione e richiesta rigettata, così provvede:

- 1) rigetta integralmente il ricorso;
- 2) nulla sulle spese.

